



COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

Norme Tecniche di Attuazione

Adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 01/07/2019.
Approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 03/03/2020.
Pubblicazione BUR del 01/04/2020

Estensore

Arch. Piera Zara (Studio T.I. SRL)

Collaboratori

Ing. Tonelli Massimiliano

Ing. Viola Barberini

Il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia

Arch. Pietro Masini

INDICE

I	Introduzione	pag. 03
II	Limiti Acustici di zona	pag. 04
Art. 01	Limitazioni Normative	pag. 06
Art. 02	Piano di risanamento delle imprese	pag. 07
Art. 03	Attività temporanee	pag. 08
Art. 04	Documentazione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico	pag. 09
Art. 05	Interventi edilizi.....	pag. 11
Art. 06	Classificazione stradale e relative aree prospicienti	pag. 14
Art. 07	Provvedimenti amministrativi e sanzioni.....	pag. 15
Art. 08	Aggiornamento della classificazione acustica comunale	pag. 16
Allegati		
	Principali obblighi in materia di acustica.....	pag. 18
	Contenuti della documentazione di impatto acustico (DOIMA)	pag. 19
	Contenuti della documentazione di valutazione previsionale del clima (DPCA)	pag. 20
	Ulteriori specifiche tecniche relative alle misurazioni fonometriche	pag. 21
	Specifiche tecniche relative all'utilizzo del modello di simulazione.....	pag. 22

I INTRODUZIONE

La Classificazione Acustica del Territorio Comunale, nota anche come Zonizzazione Acustica, è uno strumento di pianificazione per la tutela dall'inquinamento acustico.

La Legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", stabilisce a livello nazionale, che i Comuni provvedano alla suddivisione del territorio secondo la classificazione precisata dal D.P.C.M. 14/11/1977 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

La Regione Emilia Romagna ha emanato la L.R. n. 15 del 09/05/001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" e la Delibera di Giunta Regionale n. 2053 del 09/10/2001 "Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 15 del 09/05/2001", specificando i criteri attuativi per la classificazione acustica del territorio in Unità Territoriali Omogenee (UTO), sia per lo stato di fatto che per quello di progetto¹, secondo le classi previste dalla tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997.

Tale tabella definisce 6 classi acustiche da attribuirsi ad ogni UTO per le quali sono fissati i limiti di rumorosità in funzione dell'uso reale prevalente del suolo (stato di fatto) e della destinazione assegnata dal P.R.G. (stato di progetto).

Tabella A: classificazione del territorio comunale

CLASSE I	aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II	aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
CLASSE III	aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
CLASSE IV	aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V	aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI	aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

¹ Il D.G.R. n. 2053 del 09/10/2001 definisce **stato di fatto** "l'assetto fisico e funzionale del tessuto urbano esistente non sottoposto dallo strumento di pianificazione vigente ad ulteriori sostanziali trasformazioni territoriali urbanistiche e di destinazione d'uso tali da incidere sulla attribuzione delle classi acustiche" e **stato di progetto** "l'assetto derivante dall'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali non ancora attuate al momento della formazione della stessa".

II LIMITI ACUSTICI DI ZONA

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/1997, per ciascuna UTO sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per il periodo diurno (ore 6:00 – 22:00) e notturno (ore 22:00 – 6:00). Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:

- Valori limite di emissione²: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

I valori limite di immissione sono distinti in:

- Valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- Valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo (5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno);
- Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente Legge (Legge 447/95).

I valori limite di emissione, immissione e di qualità, sono definiti nelle tabelle B, C, D del D.P.C.M. 14/11/1997:

Tabella B: valori limite di emissione – Leq in dB (A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I - Aree particolarmente protette	45	35
II - Aree prevalentemente residenziali	50	40
III - Aree di tipo misto	55	45
IV - Aree di intensa attività umana	60	50
V - Aree prevalentemente industriali	65	55
VI - Aree esclusivamente industriali	70	65

Tabella C: valori limite assoluti di immissione – Leq in dB (A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I - Aree particolarmente protette	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	55	45
III - Aree di tipo misto	60	50
IV - Aree di intensa attività umana	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	70	60

² La verifica del limite di emissione è subordinata all'emanazione ed adozione con decreto, a tutt'oggi non ancora avvenuta, di una specifica norma UNI di cui all'art. 2, comma 2 del DPCM 14.11.1997 che faccia chiarezza sulle modalità di verifica di tale limite

VI - Aree esclusivamente industriali	70	70
---	----	----

Tabella D: valori di qualità – Leq in dB (A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I - Aree particolarmente protette	47	37
II - Aree prevalentemente residenziali	52	42
III - Aree di tipo misto	57	47
IV - Aree di intensa attività umana	62	52
V - Aree prevalentemente industriali	67	57
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

ART.1 – LIMITAZIONI NORMATIVE

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal DPCM 14/11/1977, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", secondo la classificazione acustica del territorio comunale contenuta negli elaborati allegati al Piano Comunale di Classificazione Acustica, ad eccezione delle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali, per le quali si applicano i regolamenti d'esecuzione³ di cui all'art. 11 comma 1 della Legge 26/10/1995 n.447, all'interno delle relative fasce di pertinenza. Fanno inoltre eccezione gli impianti a ciclo produttivo continuo in relazione al rispetto dei valori limite differenziali di immissione, secondo quanto riportato al successivo articolo 2.

Le limitazioni previste dal Piano Comunale di Classificazione Acustica dovranno essere rispettate sia all'interno che all'esterno della zona acustica in cui le sorgenti sono collocate.

La limitazione acustica da considerare dovrà essere quella prevista per lo stato di fatto o quella prevista per lo stato di progetto al momento in cui la previsione di P.R.G. verrà attuata.

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici sono contenuti nel DPCM 05.12.1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Presso le strutture scolastiche o assimilate, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati nel periodo di riferimento notturno, anche in presenza di valori superiori a quelli fissati, qualora vi sia assenza dei soggetti fruitori.

³ DPR n. 142/2204, per le infrastrutture stradali; DPR n. 459/1998, per le infrastrutture ferroviarie; DMA 31/10/1997, per le infrastrutture aeroportuali. Nel caso di sovrapposizione di più fasce di pertinenza si applica il DMA 29.11.2000. Per le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce di pertinenza acustica, valgono i limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale. All'esterno delle zone e/o fasce di pertinenza acustica di cui sopra, il contributo sonoro indotto dall'infrastruttura deve essere confrontato, congiuntamente alle altre sorgenti sonore presenti sul territorio, con i limiti di zona definiti dalla classificazione acustica del territorio comunale.

ART. 2 – PIANO DI RISANAMENTO DELLE IMPRESE

Le imprese, entro 6 mesi dall'approvazione della classificazione acustica, verificano la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), f) e g) della Legge n. 447 del 1995 (valori assoluti di emissione, immissione e di attenzione) ed in caso di superamento dei richiamati valori predispongono ed inviano al Comune, nello stesso termine a pena di decadenza, il Piano di risanamento contenente le modalità e tempi di adeguamento.

Il piano di risanamento dell'impresa è attuato entro il termine massimo di 24 mesi decorrenti dalla presentazione. Dell'avvenuto adeguamento è data comunicazione al Comune entro quindici giorni. In casi eccezionali, motivati dalla rilevanza e complessità dell'intervento, il sindaco può, su richiesta dell'impresa presentata prima della scadenza, prorogare il termine dei 24 mesi per un periodo ulteriore non superiore a 18 mesi.

2.1 – Impianti a ciclo produttivo continuo

Per gli impianti a ciclo produttivo continuo presenti nel territorio Comunale si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11.12.1996 *“Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”*.

Sono definiti impianti a ciclo produttivo continuo quelli *“di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale. Sono, inoltre, definiti impianti a ciclo produttivo continuo anche quelli il cui esercizio o è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione”*.

Per gli impianti a ciclo produttivo continuo che non rispettino le disposizioni riportate nel D.M. 11/12/1996, dovrà essere presentato il Piano di Risanamento entro il termine di 6 mesi dall'approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica, secondo le modalità previste all'art. 4 del D.M. 11/12/1996.

In caso di ampliamento, potenziamento o modifica dell'impianto il diritto di esenzione all'applicazione del criterio differenziale decade anche per quegli impianti esistenti alla data di emanazione del DMA 11/12/1996 e il rispetto del limite differenziale di immissione sonora deve essere dimostrato, attraverso la presentazione di Documentazione di Impatto Acustico (si veda l'art. 4.1 del presente documento).

ART. 3 – ATTIVITA' TEMPORANEE

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività (cantiere, attività agricola, manifestazione, esercizio di particolare sorgente sonora etc.) che si esaurisce in un arco di tempo limitato e si svolge in modo non permanente nello stesso sito.

Per le attività temporanee è prevista la possibilità della richiesta in deroga, ai sensi del comma 1, dell'art. 11 della L.R. n. 15/2001 e s.m.i., ai limiti di rumorosità fissati dalla Classificazione Acustica Comunale, secondo i criteri stabiliti dalla delibera di Giunta Regionale n. 45 del 21/01/2002 e s.m.i. e dagli strumenti regolamentari ed ordinativi comunali (nello specifico dal "Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose a carattere temporaneo" e s.m.i. al quale si rimanda per consultazione).

ART.4 – DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E DI VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO

La Documentazione di Impatto Acustico (DOIMA) e di Valutazione Previsionale del Clima Acustico (DPCA) devono essere redatte da tecnico competente in acustica, regolarmente iscritto all'elenco nazionale ex art. 21 del D.Lgs. n. 42/2017, in conformità ai criteri indicati nella Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004.

4.1 – Documentazione di Impatto Acustico (DOIMA)

La DOIMA deve fornire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività indicando altresì il rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa vigente. La sua finalità è quindi quella di valutare il rispetto normativo di nuove sorgenti di rumore. Per **sorgenti di rumore** si intendono quegli impianti o attrezzature in grado di produrre emissioni sonore avvertibili e pertanto potenzialmente disturbanti i ricettori terzi rispetto alla proprietà delle sorgenti stesse.

La DOIMA deve essere prodotta, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. n.15/2001, nel caso di realizzazione, modifica (compreso il mutamento d'uso senza opere), potenziamento, delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade); B (strade extraurbane principali); C (strade extraurbane secondarie); D (strade urbane di scorrimento); E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Inoltre deve essere prodotta ed allegata, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. n.15/2001, alle domande per il rilascio di:

- permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a centri commerciali e grandi strutture di vendita;
- altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a);
- qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive eccetto per quanto previsto dall'art. 4 comma 1 del DPR n. 227/2011.

Il titolare delle attività elencate nell'allegato B del DPR n. 227/2011, può produrre, in sostituzione alla DOIMA, una dichiarazione, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, che dichiara il non utilizzo di macchinari o impianti rumorosi e l'assenza di aumenti significativi dei flussi di traffico connessi. Si sottolinea in ogni caso che l'avvalersi degli strumenti previsti dall'art. 4 del DPR n. 227/2011 non esonera dal rispetto dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico.

Per la trasformazione o l'ampliamento di attività produttive non elencate nell'allegato B del DPR n. 227/2011 dovrà essere presentata la DOIMA.

Per la trasformazione e l'ampliamento delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000, la DOIMA è quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale qualora contenga gli elementi individuati dai criteri riportati nel D.G.R. 14/04/2004 n. 673.

Qualora in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui al comma 3 dell'art. 10, L.R. n. 15/2001 sia prevista la denuncia di inizio di attività (SCIA/CILA od altro atto equivalente), la documentazione prescritta

deve essere tenuta dal titolare dell'attività e deve essere presentata a richiesta dell'autorità competente al controllo.

In ogni caso, se dalla disamina della relazione tecnica illustrativa dell'intervento i competenti uffici ravvisino la presenza di macchine, impianti o cicli tecnologici che, a parere degli stessi, siano fonte di possibile criticità acustica, è fatta salva la facoltà di richiedere ad integrazione la DOIMA.

4.2 – Documentazione di Valutazione Previsionale del Clima Acustico (DPCA)

La DPCA, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 15/2001, determina preventivamente l'idoneità acustica di un'area per la realizzazione di una specifica opera. Essa deve essere prodotta per le aree interessate dai seguenti nuovi insediamenti:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate dalla L. n. 447/1995, articolo 8, comma 2;

e nei casi:

- di cambio d'uso alle destinazioni sopra elencate, di un'area o di una struttura diversamente utilizzata;
- previsti dai successivi articoli 5.1 e 5.2.

ART. 5 – INTERVENTI EDILIZI

5.1 – Piani Urbanistici Attuativi

Ai fini dell'applicazione della presente normativa, si intendono "Piani urbanistici attuativi" (PUA) del Piano Regolatore Generale o di Piano Operativo Comunale: i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di Recupero, i Programmi Integrati di Intervento, il Progetto Unitario o Piano di Utilizzo ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione (es: PdC convenzionati ex art. 28-bis DPR 380/2001).

Detti Piani sono soggetti ad una valutazione preventiva di coerenza tra la destinazione d'uso prevista e la classe acustica dell'area; a tal fine dovrà essere allegata:

- la documentazione previsionale di clima acustica (DPCA) volta a dimostrare il rispetto dei limiti per i ricettori di progetto;
- la documentazione di impatto acustico (DOIMA) per verificare gli impatti nei confronti dei ricettori esistenti.

La definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Piani dovrà essere rivolta a minimizzare l'esposizione acustica dei nuovi ricettori e dovrà tenere in particolare considerazione la rumorosità derivante dalle strade limitrofe, già esistenti o di nuova costruzione, o appartenenti al comparto in progetto. Pertanto nella definizione della localizzazione delle aree e degli edifici dovranno essere osservati distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica comunale.

Nel caso in cui nuovi insediamenti residenziali attuabili tramite Piani Urbanistici (o altri simili, così come definiti dalla normativa vigente in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) ricadano, anche solo parzialmente, in aree di classe IV prospicienti le infrastrutture stradali, dovrà essere garantito, e documentato nella DPCA, il rispetto dei limiti almeno della classe III in corrispondenza dei ricettori, anche in riferimento al rumore stradale.

Le unità residenziali potranno essere inserite solo in zone con classificazione di classe II o III.

Ai fini del rispetto dei limiti di zona relativi alle classi II e III per la residenza o dei più restrittivi limiti di classe I previsti per destinazioni d'uso oggetto di particolare tutela (case di riposo ospedali, ecc.), potrà essere proposta la previsione di strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici. Ad esecuzione avvenuta dovrà essere presentata dai soggetti realizzatori i risultati di un monitoraggio che attesti l'effettivo raggiungimento dei valori prefissati. Tali valori dovranno essere misurati considerando intervalli temporali con elevata criticità. Nel caso si evidenziassero valori non congrui, si dovranno predisporre ulteriori opere di contenimento acustico, certificate da nuovo monitoraggio.

La realizzazione degli interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale, prodotta da sorgenti all'interno del piano, entro i limiti previsti, sia all'interno che all'esterno dell'area di intervento, è a carico di chi intenda dare corso all'attuazione degli interventi contenuti nel Piano Urbanistico Attuativo.

L'assenza della DOIMA e della DPCA è causa di improcedibilità dell'iter approvativo del Piano.

L'attuazione di tutte le previsioni urbanistiche che presentano situazioni di potenziale conflitto per l'adiacenza tra UTO i cui limiti si discostano in misura superiore ai 5dBA (es.: classe I di progetto confinante con classi III e IV esistenti, classe V di progetto confinante con classe III esistente) o per la presenza di ricettori sensibili, dovranno essere oggetto di una progettazione particolareggiata – che ad es. preveda la suddivisione delle zone lavorative o rumorose e la realizzazione di zone di "filtro" – volta alla mitigazione dei possibili contrasti.

5.2 – Nuovi insediamenti residenziali ed altri interventi edilizi

I seguenti interventi:

- costruzione di nuovi edifici residenziali;
- ampliamenti volumetrici di edifici o di unità residenziali maggiori del 20%;
- aumento di unità immobiliari residenziali;
- cambio d'uso in residenziale con esclusione delle aree di interesse storico culturale ricadenti nella zona omogenea A così come individuate ai sensi del Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

dovranno essere inseriti in zona con classificazione di Classe II o III.

Nel caso i suddetti interventi ricadono all'interno delle fasce di pertinenza acustica infrastrutturali, esistenti e di progetto, così come definite dai decreti nazionali in materia (DPR n. 142/2004 1 e DPR n. 459/1998) e nella Classificazione acustica, che inducano una Classe IV di cui all'art. 4 della Delibera Regionale n. 2053/2001, dovrà essere prodotta una DPCA che preveda le opere di mitigazione, qualora necessarie, tali da garantire i limiti previsti per la Classe III anche in riferimento al rumore generato dalla rete stradale.

Per i soli interventi edilizi diretti, fatte salve le prescrizioni riportate nel successivo articolo 5.3 e il rispetto della normativa vigente (es. DPR 142/2004), qualora la realizzazione di opere di mitigazione che intervengano sulla propagazione sonora dalla sorgente al ricevitore non sia possibile a causa di:

- mancanza di spazio;
- impatto ambientale e visivo non compatibile;
- non armonica integrazione con il contesto;
- limitazione alle visuali libere e/o pregiudizio alla circolazione della viabilità pubblica;

si dovrà prevedere:

- l'isolamento di facciata⁴ conforme a quanto previsto dal DPCM 05/12/1997 "*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*";
- l'ottimizzazione della distribuzione interna delle unità immobiliari al fine di tutelare gli ambienti più sensibili alla rumorosità.

Per la costruzione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo e nel caso di cambio d'uso delle destinazioni sopra elencate, per strutture diversamente utilizzate, a seguito di interventi di edilizia privata, dovrà essere prodotta una DPCA che preveda opere di mitigazione, qualora necessarie, tali da garantire i limiti previsti per la Classe I.

Le opere di mitigazione previste dalla DPCA dovranno essere documentate nelle tavole di progetto, complete di tutti i dettagli tecnici. La realizzazione delle opere di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale è a carico di chi intende dare corso all'attuazione degli interventi. L'assenza della DPCA è causa di improcedibilità della domanda.

Per le parti di territorio comunale interessate da PUA o Piani di Utilizzo in corso di attuazione, già approvati al momento dell'adozione della presente normativa, si fa riferimento al DPCA collegato al piano.

5.3 – Requisiti Acustici Passivi

Il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, regolamentato dal DPCM 05/12/1997 "*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*", è obbligatorio per ogni edificio di nuova realizzazione.⁵

Nei casi di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio esistente, si dovranno rispettare i limiti riportati nel DPCM 05/12/97 per gli elementi costruttivi e gli impianti che verranno modificati. Qualora in base ad

⁴ Nel caso di solo ampliamento volumetrico il requisito è cogente per i soli ambienti interessati dall'ampliamento.

⁵ Eccetto quanto previsto dal DM 11/01/2017 per gli edifici pubblici.

impedimenti tecnici alcune o tutte le prestazioni normative non siano conseguibili, la progettazione dovrà documentarne le motivazioni.

5.4 – Ambito territoriale della Comunità di San Patrignano

Ai fini dell'applicazione della presente normativa, gli interventi realizzati all'interno del perimetro dell'ambito territoriale della Comunità di San Patrignano, saranno valutati come ricadenti all'interno di un'unica proprietà, per cui la DOIMA dovrà essere predisposta, secondo quanto previsto al precedente comma 4.1, nel caso in cui le sorgenti sonore producano i propri effetti al di fuori del Perimetro dell'Ambito territoriale.

Dovrà altresì essere predisposta la DPCA, nei casi previsti al precedente comma 4.2, in riferimento alle immissioni sonore provenienti da sorgenti esterne al "perimetro" suddetto.

In ogni caso tutti gli interventi edilizi, di modifica (compreso il mutamento d'uso senza opere) o potenziamento, dovranno perseguire, anche all'interno di detto "perimetro", l'obiettivo del miglioramento del clima acustico ed il superamento di conflitti preesistenti, anche tramite interventi di risanamento, nonché la non insorgenza di nuovi conflitti.

ART. 6 – CLASSIFICAZIONE STRADE E RELATIVE AREE PROSPICIENTI

In attesa dell'approvazione della classificazione delle strade, ai sensi del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento Applicativo, le strade esistenti e le relative aree prospicienti sono state classificate secondo quanto previsto dalla Direttiva Regionale n. 2053/2001 in base alle reali condizioni di esercizio.

Per le strade di progetto la classificazione prevista dovrà essere rideterminata in sede di progettazione esecutiva sulla base delle effettive caratteristiche tipologiche e dimensionali secondo il Nuovo Codice della Strada e Regolamento Applicativo.

La classificazione e l'ampiezza delle aree prospicienti la viabilità in previsione, in fase di progettazione esecutiva di dette infrastrutture stradali, dovranno essere ridefiniti sulla base delle effettive caratteristiche tipologiche e dimensionali ai sensi della vigente normativa esistente. In ogni caso l'estensione di tale fascia dovrà comunque garantire il rispetto della classificazione, attribuita ai ricettori presenti nella UTO attraversata, individuata nello stato di fatto. Nel caso in cui la realizzazione dei nuovi assi stradali in progetto interessi porzioni di UTO in Classi acustiche superiori rispetto a quella indotta dalla strada, occorrerà opportunamente limitare, tramite ridefinizione dell'UTO interessata, l'estensione della Classe di progetto prospiciente la nuova strada.

Quanto sopra dovrà essere applicato facendo salva la normativa specifica per le infrastrutture stradali di cui al D.P.R. n. 142 del 30/03/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000 a € 10.000 così come disposto dal D.Lgs. 42/17.

In caso di mancata presentazione della DOIMA o della DPCA, nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500 a € 20.000 così come disposto dal D.Lgs. 42/17.

Inoltre ai sensi dell'art. 16 della L. R. n.15 del 09/05/2001, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico, previste dalla legge medesima, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) pagamento di una somma da € 516 a € 5.164 per la mancata presentazione, entro il termine, del Piano di risanamento acustico (art. 9 comma 1 L.R. 15/2001);
- b) pagamento di una somma da € 1.549 a € 15.493 per il mancato adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica comunale nei termini previsti (art. 9 commi 3 e 4 L.R. 15/2001);

ART. 8 – AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica è revisionato ed aggiornato, con le procedure previste dalla L.R. 15/2001 e successive modifiche, ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale ne ravvisa le condizioni e contestualmente:

- all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali al P.R.G.;
- all'atto dei provvedimenti di approvazione dei Piani Particolareggiati Attuativi del PRG qualora comportano modifiche al Piano Comunale di Classificazione Acustica;
- limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.

ALLEGATI

PRINCIPALI OBBLIGHI IN MATERIA DI ACUSTICA

Per una consultazione più agevole della presente normativa, si sintetizzano i principali obblighi in materia di acustica.

Per le imprese:

- Entro 6 mesi dall'approvazione della Classificazione Acustica Comunale:
 - obbligo di valutazione del rispetto dei limiti di rumorosità (art.1);
 - se violazione, obbligo di presentazione del piano di risanamento da attuarsi entro 24 mesi dalla presentazione. Il mancato risanamento comporta provvedimenti e sanzioni (art. 7);
- obbligo, in specifici casi (art. 4.1), di presentazione della DOIMA o, nei casi consentiti (art. 4.1), di eventuale autocertificazione per l'apertura, la trasformazione o l'ampliamento di attività produttive. La mancato presentazione comporta provvedimenti e sanzioni (art. 7).

Per le attività edilizie:

- obbligo, in specifici casi (art. 4.1 e art. 5.1 e 5.2), di presentazione della DOIMA, per valutare l'impatto acustico. La mancato presentazione comporta provvedimenti e sanzioni (art. 7);
- obbligo, in specifici casi (art. 4.2 e art. 5.1 e 5.2), di presentazione della DPCA, per valutare l'idoneità del sito individuato. La mancato presentazione comporta provvedimenti e sanzioni (art. 7);
- obbligo del rispetto dei requisiti acustici passivi (isolamento acustico) in caso di nuova costruzione o di interventi su edifici esistenti (art. 5.3);
- possibile richiesta in deroga per la rumorosità associata alle attività di cantiere (art. 3). La mancato presentazione, associata ad una violazione dei limiti di rumorosità, comporta provvedimenti e sanzioni (art. 7).

Per le attività e manifestazioni temporanee:

- possibile richiesta in deroga per la rumorosità associata alle attività e manifestazioni di carattere temporaneo (art. 3). La mancato presentazione, associata ad una violazione dei limiti di rumorosità, comporta provvedimenti e sanzioni (art. 7).

CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (DOIMA)

La DOIMA, da redigere in attuazione della legge quadro n. 447/1995 e della LR n.15/2001, deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere e attività, verificando il rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa vigente.

La DOIMA deve essere redatta da Tecnico Competente in Acustica, regolarmente iscritto all'elenco nazionale ex art. 21 del D.LGS. N. 42/2017, secondo i criteri definiti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della DOIMA e della DPCA ai sensi della LR 09.05.2001 n. 15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico", rispettando inoltre le seguenti disposizioni:

- elaborati cartografici:
 - stralcio di mappa topografica in scala adeguata (1:2.000), nella quale sia evidenziata l'area relativa all'attività/intervento, i confini di proprietà e la destinazione d'uso degli edifici vicini per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta;
 - stralcio della Classificazione Acustica Comunale relativa alla zona d'intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle immissioni sonore dell'attività;
 - planimetria in scala adeguata (1:100 - 1:200) dell'intervento proposto con individuazione grafica di tutte le sorgenti di rumore significative, nonché dei ricettori sensibili prossimi;
- descrizione dettagliata delle sorgenti di rumore, interne ed esterne, loro individuazione sulla planimetria dell'attività, tempi di utilizzo, livelli di potenza sonora o di pressione sonora a distanza nota, eventuale presenza di componenti tonali, a bassa frequenza o impulsive. Se presenti dovranno essere descritti dimensioni e natura di ostacoli sui percorsi di propagazione del rumore verso i ricettori. Dovrà essere indicata la fase di esercizio causa del massimo livello di rumore;
- indicazione dei ricettori presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'attività (specificandone la classe acustica secondo la classificazione acustica del territorio comunale, la classificazione degli ambienti abitativi secondo la Tabella A del DPCM 05/12/97, la distanza, la direzionalità e l'altezza delle sorgenti sonore, eventuali ostacoli alla propagazione del rumore, l'altezza delle finestre degli edifici esposti);
- indicazione dei livelli di rumore esistenti presso i ricettori sensibili più esposti prima dell'attivazione della nuova attività, con esecuzione di rilievi fonometrici (specificando i parametri di misura quali posizione, periodo, durata, ecc.) eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
- indicazione dei livelli di rumore previsti presso i ricettori sensibili più esposti dopo l'attivazione delle nuove sorgenti;
- indicazione di eventuali modifiche al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dall'intervento;
- per gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, che richiedono la simulazione di livelli acustici a seguito dell'inserimento di numerose sorgenti sonore e/o numerosi ricettori, oppure per gli interventi che prevedono la trasformazione morfologica dell'area nei casi in cui è previsto l'inserimento di più immobili, è richiesto l'utilizzo di un modello di calcolo/software previsionale al fine di contenere l'errore della simulazione post operam;
- valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'attività e verifica del rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale di cui all'articolo 4 del DPCM 14/11/1977;
- descrizione dettagliata degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti stabiliti dalla normativa, supportata dalla documentazione o, se possibile, dei calcoli che attestino la riduzione prevista dei livelli sonori previsti. Se in base alle valutazioni effettuate sia necessaria la messa

in opera di una barriera acustica per il rispetto dei limiti normativi presso i ricettori interessati, devono essere valutati anche i livelli di rumore ante e post-operam presso di essi.

CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO (DPCA)

La DPCA, da redigere in attuazione della legge n. 447/1995 e della LR n. 15/2001, deve consentire la valutazione dei livelli di rumore nelle aree interessate per determinare preventivamente l'idoneità acustica di un'area per la realizzazione di una specifica opera (art. 4.2, 5.1 e 5.2).

La DPCA deve essere redatta da Tecnico Competente in Acustica secondo i criteri definiti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della DOIMA e della DPCA ai sensi della LR 09/05/2001 n. 15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico".

Deve inoltre fornire la descrizione, tramite misure di almeno 1 ora nel periodo diurno e di 1 ora nel periodo notturno, in intervalli temporali significativi per la rumorosità dell'area, dei livelli di rumore ambientale presenti e del loro andamento temporale, con riferimento alle specifiche sorgenti sonore presenti.

Detti livelli sonori devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'area interessata o, preferibilmente, in corrispondenza dei ricettori sensibili previsti allo stato di progetto. Le misure possono essere integrate con previsioni modellistiche. In tal caso deve essere descritto il modello di calcolo impiegato, documentandone la corretta taratura e i dati di input utilizzati. Nella documentazione predisposta per i Piani Urbanistici Attuativi i rilievi fonometrici dovranno essere accompagnati da rilievi dei flussi di traffico della rete viaria in prossimità all'area o che comunque ne influenzano il clima acustico.

Se, in base alle elaborazioni effettuate, è necessaria la messa in opera di una barriera acustica per il rispetto dei limiti normativi presso i ricettori di progetto, devono essere valutati anche i livelli di rumore ante e post-operam presso di essi.

ULTERIORI SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE MISURE FONOMETRICHE

Oltre ai contenuti di cui all'allegato D al DMA 16/03/1998, unitamente alla descrizione delle procedure utilizzate nell'esecuzione della misura, il tecnico competente in acustica deve avere cura di fornire le seguenti informazioni, anche al fine di rendere replicabile la misura qualora ARPA intenda eseguire monitoraggi di verifica:

- il sito di misura deve essere identificato in modo univoco, indirizzo con civico, vano in cui è stata eseguita la misura con breve descrizione dell'ambiente abitativo; nel caso di misure in esterno l'identificazione del sito di misura deve essere sempre accompagnata da cartografia in scala adeguata; tale cartografia è richiesta al fine di rendere esplicita la relazione tra la collocazione della sorgente sonora e quella dei siti di misura indicandone anche le distanze;
- la documentazione fotografica del sito in cui trova evidenza la strumentazione di misura e la posizione del microfono;
- l'elenco della strumentazione con cui è stata eseguita la misura, compresi gli accessori utilizzati, indicando la classe di precisione e la conformità alle norme. Dovrà altresì essere allegato l'estratto od il frontespizio copia del certificato di taratura in corso di validità della strumentazione;
- la storia temporale della misura, nonché lo spettro sonoro delle immissioni campionate evidenziando le caratteristiche in base alle quali siano o meno riconosciute oggettivamente le penalizzazioni. In alternativa, esplicitare che in base alle caratteristiche della sorgente sonora non si è ritenuto procedere alla verifica delle componenti tonali ed impulsive;
- i file delle misure devono essere conservati per almeno 12 mesi dal tecnico competente in acustica.

SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALL'UTILIZZO DEL MODELLO DI SIMULAZIONE

Qualora venga impiegato un modello di simulazione ai fini predittivi, devono essere documentate le seguenti informazioni:

- descrizione ed eventuali riferimenti bibliografici degli algoritmi di calcolo utilizzati per la simulazione o denominazione commerciale e versione del software;
- dati di input utilizzati, con particolare riferimento ai livelli di potenza sonora assegnati a tutte le sorgenti sonore (lineari, puntiformi e areali), indicando se siano stati forniti dal produttore della sorgente, se disponibili in letteratura oppure se ottenuti con misure sperimentali su impianti o apparecchiature analoghe. Per le sorgenti sonore stradali o ferroviarie occorre indicare, se funzionali all'algoritmo utilizzato, i flussi di traffico e le velocità medie considerate, distinte per tipologia di mezzo (mezzi leggeri e pesanti);
- descrizione della procedura di taratura, fornendo i livelli sonori puntuali simulati in corrispondenza dei punti di monitoraggio acustico prescelti;
- dati di output, da restituire in forma tabellare riportando i livelli sonori ante e post operam calcolati in facciata ai ricettori ed in corrispondenza dei punti di monitoraggio acustico prescelti, eventualmente integrati da mappe delle curve di isolivello;
- i file delle simulazioni devono essere conservati da parte del tecnico competente in acustica per almeno 12 mesi dalla presentazione delle stesse.